www.**confimiromagna**.it

Redazione: Via Maestri del Lavoro 42/f - 48124 Ravenna • tel. 0544.280211 • e-mail: info@confimiromagna.it

NOTIZIARIO N. 19 - 10 MAGGIO 2024



PROMOZIONE 2024 PER GLI ASSOCIATI.

pag. 3

pag.

pag. 8

AMBIENTE E SICUREZZA

◆ SICUREZZA SUL LAVORO: PATENTE A PUNTI, LEGGE 29 APRILE 2024. pag. 4

SINDACALE E PREVIDENZIALE

*	REVOCABILITÀ DELLE DIMISSIONI RASSEGNATE NEI PRIMI 3 ANNI DI ETÀ DEL FIGLIO.	pag.	7

MALATTIA, MATERNITÀ/PATERNITÀ E TUBERCOLOSI: RETRIBUZIONI CONVENZIONALI 2024.

GIOVANI E DONNE: INCENTIVI ALLE ASSUNZIONI EFFETTUATE DALL'1/9/24 AL 31/12/25.

FORMAZIONE sviluppo pmi

NUOVO BANDO FONDIRIGENTI | TRANSIZIONI DIGITALI: MINDSET E COMPETENZE MANAGERIALI. https://sviluppopmi.com/2024/05/08/fondirigenti-avviso-1-2024/



E' tempo di **ripartenze**e di nuovi **progetti**per raggiungere insieme **obiettivi** ambiziosi.



Allora ...

passaparola!



RACCONTA LA TUA ASSOCIAZIONE AI TUOI CLIENTI E FORNITORI:

entrando a far parte del mondo Confimi potranno usufruire dei nostri servizi e partecipare a tutte le iniziative utili a semplificare il loro lavoro.

E PER TE

che hai dedicato tempo ed energie alla tua Associazione uno **SCONTO sul contributo associativo 2024.**

SICUREZZA SUL LAVORO: PATENTE A PUNTI, LEGGE 29 APRILE 2024

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30/04/2024 la Legge 29 aprile 2024, n. 56 di conversione in legge con modificazioni del Decreto Legge n. 19/2024, recante "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)" e che aveva introdotto la patente e punti per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi che operano nei cantieri edili (CONFIMI ROMAGNA NEWS N° 13 DEL 22/03/2024). Le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione e pertanto risultano vigenti dal 01/05/2024.

In sede di conversione sono state introdotte alcune variazioni all'art. 29, comma 19 del D.L. 19/2024, che aveva modificato l'art. 27 del D.Lgs. 81/08, introducendo un sistema di certificazione per imprese e lavoratori autonomi nei cantieri mediante rilascio di una patente a punti, con decurtazione punti o sospensione nel caso di incidenti.

La prima novità di rilievo è che, rispetto a quanto previsto dal Decreto Legge, ora sono esclusi coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale.

Altra novità riguarda invece le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti fuori dell'Italia per i quali è sufficiente il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d'origine o, nel caso di Stato non appartenente all'Unione europea, riconosciuto secondo la legge italiana.

Ulteriore modifica introdotta dalla Legge 29 aprile 2024 è che, per l'ottenimento della patente, oltre a quanto già previsto dal Decreto Legge 19/2024 (obbligo di iscrizione alla CCIAA, osservanza della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza, possesso di DURC, nonché di DVR e DURF nei casi previsti dalla normativa), è necessaria la dimostrazione dell'avvenuta designazione del RSPP, se previsto.

Per dimostrare quanto sopra indicato, viene inoltre introdotta la possibilità di ricorrere all'autocertificazione di possesso dei requisiti ai sensi del DPR 445/2000. Qualora durante un controllo effettuato dopo il rilascio della patente venga accertata la non veridicità dell'autodichiarazione in merito al possesso dei requisiti, la patente viene revocata. Trascorsi 12 mesi dalla revoca, l'impresa o il lavoratore autonomo ha la possibilità di presentare domanda per ottenere una nuova patente secondo quanto stabilito dal comma 1.

Si ricorda che, come già previsto dal Decreto Legge, la patente rilasciata ha inizialmente un punteggio pari a 30 punti e che e imprese o i lavoratori autonomi possono operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/08 se nella patente in loro possesso sono presenti almeno 15 crediti.

La legge 56/2024 introduce infine uno specifico allegato I-bis per l'individuazione delle violazioni che comportano la decurtazione dei crediti dalla patente a punti. Si tratta di 29 fattispecie. La decurtazione dei punti è correlata alle risultanze dei **provvedimenti definitivi** emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori

autonomi. Al comma 7 dell'art. 27 si specifica ora che sono provvedimenti definitivi le **sentenze passate in giudicato** e le **ordinanze-ingiunzione di cui all'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 divenute definitive**. Tali provvedimenti definitivi sono comunicati, entro 30 giorni, dall'amministrazione che li ha emanati all'Ispettorato nazionale del lavoro ai fini della decurtazione dei crediti.

Il nuovo comma 6 dell'art. 27 prevede che, se nell'ambito del medesimo accertamento ispettivo sono **contestate più violazioni** tra quelle indicate nell'allegato I-bis, i crediti sono **decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave.**

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2024/04/30/100/so/19/sg/pdf

MALATTIA, MATERNITÀ/PATERNITÀ E TUBERCOLOSI: RETRIBUZIONI CONVENZIONALI 2024

Con la circolare <u>6/5/2024 n. 61</u> l'INPS ha diramato <u>le retribuzioni convenzionali da prendere a riferimento per l'erogazione, durante l'anno in corso:</u>

A) delle prestazioni economiche di malattia, maternità/paternità e tubercolosi in favore dei:

- lavoratori soci degli organismi cooperativi di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 602/1970;
- lavoratori agricoli a tempo determinato;
- compartecipanti familiari e piccoli coloni;
- **lavoratori italiani operanti all'estero, in Paesi extracomunitari** (CONFIMI ROMAGNA NEWS nn. 15 e 17 del 2024);
- lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari (solo per maternità/paternità);
- lavoratori autonomi: artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali, pescatori autonomi della piccola pesca marittima e delle acque interne (solo maternità/paternità);

B) delle seguenti prestazioni:

- maternità/paternità, congedo parentale, assegni per il nucleo familiare, malattia e degenza ospedaliera a favore dei lavoratori iscritti alla gestione separata dei lavoratori autonomi;
- assegni di maternità dei Comuni;
- assegni di maternità dello Stato;
- congedo parentale di cui all'art. 34, c. 3, del d.lgs. n. 151/2000 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 18/2024);
- indennità economica e accredito figurativo per i periodi di congedo riconosciuti in favore dei familiari di portatori di handicap, di cui all'art. 42, c. 5, del d. lgs. n. 151/2001 (CONFIMI ROMAGNA NEWS nn. 1/2024 e 42/2023).

REVOCABILITÀ DELLE DIMISSIONI RASSEGNATE NEI PRIMI 3 ANNI DI ETÀ DEL FIGLIO

Nelle ipotesi di dimissioni volontarie di genitori lavoratori con figli minori di 3 anni, il legislatore ne ha subordinato l'efficacia alla convalida da parte dell'Ispettorato territoriale del lavoro, al fine di verificare che l'atto sia genuino e frutto di una libera scelta del genitore e non, al contrario, imposto dal datore di lavoro per ragioni riguardanti la situazione familiare dell'interessato (art. 55, c. 4, d.lgs. n. 151/2001 [1]).

In mancanza di specifica disposizione normativa, con la <u>nota 8/5/2024 n. 862</u> l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito le seguenti indicazioni in merito alla revocabilità delle dimissioni rassegnate durante il suddetto "periodo protetto":

- l'efficacia delle dimissioni di cui si tratta è sospensivamente condizionata al provvedimento di convalida dell'Ispettorato territorialmente competente;
- la loro revoca è ammessa finché non sono divenute efficaci, ossia, alternativamente: (i) prima dell'emanazione del provvedimento di convalida; (ii) in un momento successivo alla stessa ma antecedente la risoluzione del rapporto;
- anche la revoca delle dimissioni richiede un esame istruttorio da parte dell'Ispettorato che, "valutata attentamente la fondatezza delle motivazioni addotte, provvederà all'annullamento del relativo provvedimento", e potrà programmare "gli eventuali accertamenti ispettivi a tutela della lavoratrice/del lavoratore interessati, qualora si ritenga che nei confronti degli stessi possano essere stati adottati comportamenti datoriali discriminatori o comunque illeciti";
- <u>laddove le dimissioni siano state regolarmente convalidate e abbiano determinato la risoluzione del rapporto di lavoro, le stesse non potranno più essere revocate</u>: il rapporto di lavoro potrà riprendere, pertanto, unicamente con il consenso del datore di lavoro.

-

^[1] Art. 55, c. 4, d.lgs. n. 151/2001

La risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento, o, in caso di adozione internazionale, nei primi tre anni decorrenti dalle comunicazioni di cui all'articolo 54, comma 9, devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio. A detta convalida è sospensivamente condizionata l'efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro.

GIOVANI E DONNE: INCENTIVI ALLE ASSUNZIONI EFFETTUATE DALL'1/9/24 AL 31/12/25

Il d.l. 7/5/24 n. 60 – recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione" (c.d. Decreto Coesione) e in vigore dall'8/5/24, giorno successivo la sua pubblicazione in G.U. n. 105 – ha introdotto, tra le altre, alcune misure finalizzate a rafforzare l'occupazione di giovani e donne; di seguito – in attesa di una più puntuale disamina delle novità di cui si tratta, che riguardano le assunzioni effettuate dall'1/9/24 e fino al 31/12/25 – la relativa sintesi riportata l'8 maggio u.s. sul portale del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

«Omissis

Bonus Giovani.

La misura riconosce ai datori di lavoro privati che, dal primo settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025, assumono personale non dirigenziale under 35 (mai occupato a tempo indeterminato) con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per un periodo massimo di 24 mesi, l'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati (con esclusione dei premi e contributi INAIL), nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore. Nel caso di assunzioni presso una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna l'esonero è riconosciuto per un massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore. L'esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e di apprendistato (mentre spetta in caso di precedente assunzione con apprendistato non proseguito in ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Bonus Donne.

La misura riconosce l'esonero, per un periodo massimo di 24 mesi, del 100% dal versamento dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro privato nel limite massimo di 650 euro su base mensile (con esclusione dei premi e contributi INAIL), per ciascuna dipendente donna, assunta a tempo indeterminato dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025, che rientri nelle seguenti categorie:

- a) donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno;
- b) donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti.

L'esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e di apprendistato.

Bonus ZES (Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno).

La misura prevede l'esonero, per un periodo massimo di 24 mesi, del 100% dal versamento dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro privato nel limite massimo di 650 euro su base mensile (con esclusione dei premi e contributi INAIL), per ciascun dipendente assunto quale lavoratore subordinato non dirigente, a tempo indeterminato, dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025.

L'esonero è garantito esclusivamente ai datori di lavoro privati che occupano fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione del dipendente per il quale è richiesto l'esonero. Inoltre, il dipendente deve:

- a) aver compiuto 35 anni di età;
- b) essere disoccupato da almeno 24 mesi;
- c) essere assunto presso una sede o un'unità produttiva ubicata nella ZES.

Omissis»